



PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

Piazza Borgo n. 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (Verona)

Tel. 045/6799211

STATUTO DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – NATURA GIURIDICA E FINALITA'

1. L'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia, di seguito per brevità Ente Parco, ai sensi della Legge regionale 26 giugno 2018 n. 23 è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha come compito la gestione del Parco Naturale Regionale della Lessinia istituito con Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12, allo scopo di perseguire le finalità indicate nella legge istitutiva e nei relativi provvedimenti attuativi.

Le finalità dell'Ente Parco saranno perseguite nel rispetto della proprietà privata, ancorché inclusa nel Parco Naturale Regionale della Lessinia, valorizzandola.

ART. 2 – COMPETENZA TERRITORIALE

1 L'Ente Parco esercita le competenze nel territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia, come delimitato dalla perimetrazione di cui all'art. 1 della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, definita puntualmente dalla D.C.R.V. 4 giugno 1997 n. 42.

ART. 3 – SEDE

1. Ai sensi della Legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 il Consiglio Direttivo stabilisce la sede legale e amministrativa dell'Ente Parco nell'ambito del territorio di propria competenza territoriale.

2. Il Consiglio Direttivo fissa la sede legale ed ha facoltà di istituire sedi operative e uffici periferici nel territorio del Parco.

ART. 4 – LOGO

1. Il logo dell'Ente Parco è il logo allegato al presente Statuto, adottato dal Parco Naturale Regionale della Lessinia con deliberazione del Consiglio Integrato della Comunità Montana della Lessinia n. 7 del 22 maggio 1994 e successiva integrazione di cui al modello depositato alla Camera di Commercio Agricoltura e Artigianato di Verona in data 8 marzo 2004 al n. 1126620, sigla VR2014C000190

2. L'Ente Parco ha l'uso esclusivo del proprio logo. L'uso e la riproduzione del logo non autorizzati sono vietati. L'Ente Parco può concedere a terzi l'utilizzo del logo per attività compatibili con le proprie finalità istituzionali.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

1. L'Ente Parco incentiva la partecipazione e la consultazione delle popolazioni locali, delle associazioni e di gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i programmi di attività dell'Ente.

2. L'Ente Parco promuove forme di collaborazione con le associazioni operanti nel territorio del Parco per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo dell'area.

3. I cittadini singoli e associati residenti nei comuni il cui territorio rientri nel Parco Regionale della Lessinia possono rivolgere petizioni al Presidente dell'Ente Parco per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità, connessi al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

ART. 6 - PRINCIPI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'Ente Parco impronta la propria attività a criteri di economicità, efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività stessa in conformità alle disposizioni di legge.

2. L'Ente Parco garantisce il diritto di accesso nonché la pubblicità di atti e informazioni relative alle attività istituzionali, anche attraverso l'uso delle migliori tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II GLI ORGANI

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi dell'Ente Parco:
 - a) la Comunità del Parco;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore dei Conti;
 - e) la Consulta del Parco;
 - f) il Comitato Tecnico Scientifico

ART. 8 – COMUNITA' DEL PARCO

1. La Comunità del Parco è organo di indirizzo politico-amministrativo, è composta dai soggetti di cui all'art. 4 comma 1 della Legge regionale 26 giugno 2018 n. 23 e la sua durata è disciplinata dall'art.3 della Legge regionale 22 luglio 1997 n. 27. In particolare:
 - a) approva lo Statuto e successive modifiche;
 - b) approva i regolamenti;
 - c) designa due componenti del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b) della Legge regionale 26 giugno 2018 n. 23;
 - d) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - e) adotta il piano ambientale per il parco e relative varianti;
 - f) controdeduce alle osservazioni relative al piano ambientale adottato;
 - g) approva ogni determinazione sul patrimonio dell'ente, ivi inclusi l'acquisizione di partecipazioni in società e l'adesione a organismi;
 - h) esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, e dai regolamenti.
2. La prima seduta della Comunità del Parco è convocata e presieduta dal componente più giovane d'età entro trenta giorni dalla nomina per l'individuazione di due componenti del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b) della Legge regionale 26 giugno 2018 n. 23. Trascorso inutilmente il predetto termine, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente alla nomina degli stessi.
3. La Comunità del Parco si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno su iniziativa del Presidente e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento all'unità superiore, o dal Consiglio Direttivo. In tal caso la riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta, che deve contenere l'indicazione dei punti da porre all'ordine del giorno. In mancanza della convocazione del Presidente la Comunità del Parco è convocata dal componente più anziano d'età tra i richiedenti.
4. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della seduta e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. La Comunità del Parco è presieduta dal Presidente e alle sedute partecipa di diritto il Direttore, con voto consultivo.
6. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi di seduta segreta previsti dalla legge o dal regolamento. Deve essere garantita la più ampia informazione e pubblicità dei lavori della Comunità del Parco.
7. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le deliberazioni della Comunità del Parco sono adottate con voto palese, salvi i casi di voto segreto stabiliti dalla legge o da regolamento.
9. Di ogni seduta verrà redatto un verbale da un partecipante che svolgerà funzioni di verbalizzante. Il verbale sarà poi sottoscritto da almeno 2 partecipanti diversi dal verbalizzante.
10. Le riunioni della Comunità del Parco si potranno svolgere anche per videoconferenza, nei casi previsti dal regolamento, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, è formato dai soggetti previsti dall'Art. 5 comma 1 della Legge regionale 26 giugno 2018 n. 23 e la sua durata è disciplinata dall'art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997 n. 27.

2. Nell'ambito dell'indirizzo politico-amministrativo determinato dalla Comunità del Parco, il Consiglio Direttivo definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa e funzione.

3. Il Consiglio Direttivo è competente all'adozione degli atti che non sono espressamente riservati dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti alla Comunità del Parco e che non rientrano nelle competenze del Presidente e del Direttore.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) propone alla Comunità del Parco il piano ambientale;
- b) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora per scopi scientifici o didattici ed in generale per ogni attività di ricerca scientifica;
- c) predispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;
- d) promuove la conoscenza dell'ambiente e attua gli interventi per il miglioramento del medesimo;
- e) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti;
- f) adotta le proposte di deliberazione di competenza della Comunità del Parco;
- g) attua i programmi pluriennali adottati;
- h) predispone i regolamenti di organizzazione e gestione dell'Ente compresi i regolamenti di contabilità e i regolamenti di organizzazione dei servizi e degli uffici;
- i) approva il piano triennale di fabbisogno del personale;
- j) approva il programma biennale delle forniture e dei servizi e degli altri piani gestionali, annuali e pluriennali, previsti dalla normativa vigente;
- k) approva i progetti di realizzazione di opere pubbliche;
- l) approva le collaborazioni con associazioni, enti, organismi;
- m) approva la concessione di contributi;
- n) approva la partecipazione a seminari e fiere;
- o) delibera le autorizzazioni a stare o resistere in giudizi civili e amministrativi; a costituirsi o non costituirsi parte civile in procedimenti penali; la nomina di avvocati e domiciliatari;
- p) delibera l'approvazione del budget assegnato annualmente ai dirigenti o responsabili d'area;
- q) nomina o designa i rappresentanti dell'Ente Parco presso enti, società e organismi;
- r) esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge e dai regolamenti,
- s) delibera su ogni altro atto che rientri nelle finalità della legge regionale 12/1990 e che non sia di competenza della Comunità del Parco.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente. E' altresì convocato su richiesta di almeno tre componenti con indicazione dell'ordine del giorno. In tal caso la riunione deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta.

In mancanza di convocazione del Presidente è convocato dal componente più anziano di età tra i richiedenti.

5. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno tre giorni prima della seduta, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Nei casi d'urgenza la convocazione deve essere inviata almeno ventiquattrore prima della seduta con indicazione del motivo dell'urgenza e degli argomenti all'ordine del giorno.

6. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa di diritto il Direttore con voto consultivo.

8. Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per videoconferenza, nei casi previsti dal regolamento, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 10 – PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i componenti del Consiglio Direttivo in conformità all'art. 6 legge regionale 26 giugno 2018 n. 23 e la sua durata è disciplinata dall'art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997 n. 27.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente Parco, sovrintende al suo funzionamento e ne coordina le attività; adotta gli atti di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio

Direttivo e i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile e comunque non oltre venti giorni dalla loro adozione; convoca e presiede gli organi dell'Ente previsti dalla Legge regionale 26 giugno 2018 n. 23; esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge e dai regolamenti.

3. Il Presidente può conferire ai membri del Consiglio Direttivo mandati specifici, per l'espletamento delle funzioni istruttorie o esecutive relative a materie e per l'assolvimento di incarichi particolari.

4. Il Presidente autorizza le missioni dei componenti della Comunità del Parco, del Consiglio Direttivo, del Comitato Tecnico Scientifico e del Direttore. Le missioni del Presidente sono preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

ART. 11 – REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 ed esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco, secondo le norme e i regolamenti di contabilità vigenti. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, il Revisore dei Conti ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta Regionale ed è tenuto a fornire alla stessa, su specifica richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o di Regolamento.

2. Il Revisore dei Conti partecipa, con funzioni consultive, alle sedute della Comunità del Parco relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Partecipa inoltre, su invito del Presidente, alle sedute di Comunità del Parco e di Consiglio Direttivo in cui si trattino argomenti di rilevante interesse economico-finanziario aventi conseguenze dirette sulla gestione dell'Ente.

3. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica ai sensi del comma 3, articolo 7, legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 nonché il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all'espletamento del mandato e debitamente documentate.

ART. 12 – CONSULTA DEL PARCO

1. La Consulta del Parco è nominata dal Presidente della Giunta regionale, è composta dai soggetti di cui all'art. 8 comma 2 della Legge regionale 26 giugno 2018 n. 23 e la sua durata è disciplinata dall'art.3 della Legge regionale 22 luglio 1997 n. 27.

2. La Consulta del Parco formula proposte e pareri:

- a) sui regolamenti individuati dal piano ambientale;
- b) sul piano ambientale e relative varianti;
- c) sui programmi di gestione e valorizzazione del Parco.

Tali proposte e pareri sono formulati a maggioranza dei componenti presenti. I pareri vengono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

3. La Consulta per il Parco si riunisce, in seduta pubblica, almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente da inviare almeno dieci giorni prima della seduta con indicazione della data, ora e luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Le sedute della Consulta sono presiedute dal Presidente o suo delegato e alle stesse partecipa di diritto il Direttore.

4. Ogni componente partecipa alle sedute nella persona del rappresentante nominato. Non è ammessa delega.

5. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. E' prevista la possibilità di seconda convocazione nella stessa giornata; in questo caso è richiesta la presenza di un terzo dei componenti.

6. Le sedute della Consulta sono convocate dal Presidente del Parco. Le sedute sono pubbliche, il Presidente del Parco le presiede e di queste viene redatto apposito verbale con l'esposizione sintetica degli interventi e l'esito della discussione.

7. Le riunioni della Consulta del Parco si potranno svolgere anche per videoconferenza, nei casi previsti dal regolamento, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 13 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato in conformità all'art. 9 della Legge regionale 26 giugno 2018 n. 23 ed esprime parere consultivo sui seguenti punti:

- a) sul piano ambientale e relative varianti;
- b) sui regolamenti del parco;

- c) su bilancio di previsione, variazioni di bilancio, conto consuntivo;
 - d) su questioni riguardanti il patrimonio naturale e rurale e lo sviluppo delle risorse ambientali del Parco, su richiesta degli organi dell'Ente Parco e del Direttore.
2. I pareri sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Presidente almeno ventiquattro ore prima della seduta. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Presidente o suo delegato e vi partecipa di diritto il Direttore.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica fino al suo rinnovo ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 26 giugno 2018 n. 23.
5. Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico si potranno svolgere anche per videoconferenza, nei casi previsti dal regolamento, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 14 – MODALITÀ DELLA CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Nel rispetto della normativa, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è privilegiata la modalità digitale per la convocazione degli organi dell'Ente di gestione.
2. La convocazione dovrà essere eseguita mediante avviso con sistema di verifica della ricezione e dovrà indicare tutti i punti all'ordine del giorno da trattare, il luogo, la data e l'ora della convocazione.
3. In caso di seduta ordinaria la convocazione dovrà essere ricevuta dai destinatari con almeno 5 giorni di preavviso.
4. In caso di urgenza la convocazione dovrà essere ricevuta dai destinatari con almeno 24 ore di preavviso, indicando tutti i punti all'ordine del giorno da trattare.
5. In ogni caso la documentazione a cui fa riferimento l'ordine del giorno dovrà essere accessibile nello stesso termine previsto per la convocazione.

ART. 15 – DECADENZA E DIMISSIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 il Presidente del Parco e i componenti degli organi di nomina o designazione regionale decadono dall'incarico a seguito della perdita dei requisiti previsti per la nomina. Per la sostituzione, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina di un nuovo Presidente o di un nuovo componente, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.
2. I membri del Comitato Tecnico Scientifico che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla carica dal Presidente. La decadenza è altresì dichiarata nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti per la nomina. Per la sostituzione restano valide le candidature già acquisite.
3. Le dimissioni devono essere presentate al Presidente, sono irrevocabili dalla data della presentazione e non necessitano di presa d'atto. Per la sostituzione si applica quanto previsto dallo Statuto per la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico mentre per i sostituti dei membri degli organi di nomina regionale il Presidente trasmette senza indugio le dimissioni alla Regione che provvederà alla sostituzione.

CAPO III DIRETTORE E PERSONALE

ART. 16 – DIRETTORE

1. Il Direttore, secondo la disciplina dell'articolo 10 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, è responsabile dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Comunità del Parco e dal Consiglio Direttivo, in particolare:
- a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Ente Parco verso l'esterno;
 - b) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed è dotato di autonomi poteri di spesa;
 - c) è responsabile della gestione delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica determinata dalla Giunta regionale;
 - d) attua i piani, programmi e direttive generali definite dal Consiglio direttivo;
 - e) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo con voto consultivo;
 - f) formula proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi di attività;
 - g) partecipa, con voto consultivo, alle sedute della Comunità del Parco;

- h) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente Parco;
- i) formula, sentito il responsabile del procedimento, pareri in materia di:
 - 1) vincolo paesaggistico come previsto dall'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e regolamenti di semplificazione per interventi di lieve entità;
 - 2) condoni, sanatorie, vincolo idrogeologico, vincolo idraulico, vincoli ed autorizzazioni forestali, tutela della flora e della fauna inferiori per interventi di lieve entità;
 - 3) pareri di compatibilità con il Piano Ambientale;
- j) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dai regolamenti.

ART. 17 – PERSONALE

- 1. L'Ente Parco svolge la sua attività con proprio personale, cui si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal CCNL Funzioni Locali, ovvero con personale comandato o distaccato dalla Regione e dai Comuni territorialmente interessati, nonché da altri enti pubblici.
- 2. Con apposito regolamento è disciplinato l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 3. L'Ente Parco promuove il miglioramento professionale dei propri dipendenti attraverso la formazione continua del personale.

CAPO IV ORDINAMENTO CONTABILE

ART. 18 – BILANCIO E GESTIONE CONTABILE

- 1. I bilanci, i rendiconti e ogni altro aspetto della gestione contabile dell'Ente Parco sono soggetti alla disciplina regionale vigente per gli enti pubblici non economici e alle disposizioni del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – REGOLAMENTO

- 1. Nel rispetto della legge e delle disposizioni del presente Statuto, il funzionamento dell'Ente Parco e di ogni sua articolazione può essere disciplinato con regolamento approvato dalla Comunità del Parco.
- 2. I regolamenti sul funzionamento dell'Ente e di ogni sua articolazione saranno adottati su proposta del Consiglio Direttivo ed i regolamenti individuati dal piano ambientale saranno approvati su proposta della Consulta del Parco

ART. 20 – REVISIONE DELLO STATUTO

- 1. Le modifiche dello Statuto sono approvate dalla Comunità del Parco con il voto favorevole di due terzi dei componenti, con arrotondamento all'unità superiore.
- 2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Nel computo delle sedute valide per l'approvazione delle modifiche va contemplata anche la prima seduta nella quale non è stato raggiunto il voto favorevole di due terzi dei componenti.

ART. 21 – DISPOSIZIONE FINALE

- 1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni regionali vigenti e i regolamenti dell'Ente.

PARCO
Naturale
Regionale
DELLA LESSINIA

